

Standa, Standa Vendite, S.T.S., Accordo integrazione CIA estensione premio di risultato 06/07/1979

6 luglio 1979

ACCORDO PER ESTENSIONE PREMIO AZIENDALE ALLA 13a E 14a MENSILITA

Il giorno 6 luglio 1979 in Roma tra la STANDA, STANDA VENDITE, S.T.S., rappresentata dai Sigg. Calanchi Mario, Calamandrei Riccardo, Rossetti Antonio, Sisti Luciano e la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Gotta Domenico, la FISASCAT-CISL rappresentata dai Sigg. Tarcisio Carelli e Maria Pantile e la UILTuCS-UIL rappresentata dal Prof. Giovanni Gatti si convenuto quanto segue:

1) A parziale modifica ed integrazione dell'articolo 127, 3° e 4° comma del C.C.N.L. 25 settembre 1976 e dell'articolo 12 del Contratto Integrativo Aziendale STANDA 5 luglio 1974, il premio aziendale nei valori riportati sulla tabella del succitato articolo 12 del Contratto Integrativo Aziendale 5 luglio 1974, verrà computato anche agli effetti delle mensilità supplementari (13^a e 14^a mensilità a partire dal pagamento della 14^a mensilità 1980.

2) Con le competenze del mese di febbraio 1980 la STANDA corrisponderà ai dipendenti in servizio, una indennità a tantum raggugliata a seconda della categoria al doppio dei valori riportati nella tabella dell'art. 12 Accordo Integrativo Aziendale 5 luglio 1974.
Per i lavoratori part-time l'importo di cui sopra sarà corrisposto in misura proporzionale all'orario praticato.

3) Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora in sede di rinnovo del C.C.N.L. 25 settembre 1976, venisse concordata l'estensione del premio aziendale sulle mensilità supplementari, in pagamento nel 1979, la indennità a tantum di cui al presente accordo sarà assorbita sino a concorrenza da quanto corrisposto per effetto di tale estensione.

**ACCORDO PER ESTENSIONE
PREMIO AZIENDALE ALLA 13a E 14a MENSILITA**

Mario, Calamandrei Riccardo, Rossetti Antonio, Sisti Luciano e la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Gotta Domenico, la FISASCAT-CISL rappresentata dai Sigg. Tarcisio Carelli e Maria Pantile e la UILTuCS-UIL rappresentata dal Prof. Giovanni Gatti si convenuto quanto segue:

1)A parziale modifica ed integrazione dell'articolo 127, 3° e 4° comma del C.C.N.L. 25 settembre 1976 e dell'articolo 12 del Contratto Integrativo Aziendale STANDA 5 luglio 1974, il premio aziendale nei valori riportati sulla tabella del succitato articolo 12 del Contratto Integrativo Aziendale 5 luglio 1974, verr computato anche agli effetti delle mensiliti supplementari (13^a e 14^a mensiliti a partire dal pagamento della 14^a mensiliti 1980.

2)Con le competenze del mese di febbraio 1980 la STANDA corrisponderai dipendenti in servizio, una indennit una tantum raggugliata a seconda della categoria al doppio dei valori riportati nella tabella dell'art. 12 Accordo Integrativo Aziendale 5 luglio 1974.

Per i lavoratori part-time l'importo di cui sopra sar corrisposto in misura proporzionale all'orario praticato.

3)Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora in sede di rinnovo del C.C.N.L. 25 settembre 1976, venisse concordata l'estensione del premio aziendale sulle mensiliti supplementari, in pagamento nel 1979, la indennit una tantum di cui al presente accordo sar assorbita sino a concorrenza da quanto corrisposto per effetto di tale estensione.

**ACCORDO PER ESTENSIONE
PREMIO AZIENDALE ALLA 13a E 14a MENSILITA**

Il giorno 6 luglio 1979 in Roma tra la STANDA, STANDA VENDITE, S.T.S., rappresentata dai Sigg. Calanchi Mario, Calamandrei Riccardo, Rossetti Antonio, Sisti Luciano e la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Gotta Domenico, la FISASCAT-CISL rappresentata dai Sigg. Tarcisio Carelli e Maria Pantile e la UILTuCS-UIL rappresentata dal Prof. Giovanni Gatti si convenuto quanto segue:

1)A parziale modifica ed integrazione dell'articolo 127, 3° e 4° comma del C.C.N.L. 25 settembre 1976 e dell'articolo 12 del Contratto Integrativo Aziendale STANDA 5 luglio 1974, il premio aziendale nei valori riportati sulla tabella del succitato articolo 12 del Contratto Integrativo Aziendale 5 luglio 1974, verr computato anche agli effetti delle mensiliti supplementari (13^a e 14^a mensiliti a partire dal pagamento della 14^a mensiliti 1980.

2)Con le competenze del mese di febbraio 1980 la STANDA corrisponderai dipendenti in servizio, una indennit una tantum raggugliata a seconda della categoria al doppio dei valori riportati nella tabella dell'art. 12 Accordo Integrativo Aziendale 5 luglio 1974.

Per i lavoratori part-time l'importo di cui sopra sar corrisposto in misura proporzionale all'orario praticato.

3)Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora in sede di rinnovo del C.C.N.L. 25 settembre 1976, venisse concordata l'estensione del premio aziendale sulle mensiliti supplementari, in pagamento nel 1979, la indennit una tantum di cui al presente accordo sar assorbita sino a concorrenza da quanto corrisposto per effetto di tale estensione.

**ACCORDO PER ESTENSIONE
PREMIO AZIENDALE ALLA 13a E 14a MENSILITA**

Il giorno 6 luglio 1979 in Roma tra la STANDA, STANDA VENDITE, S.T.S., rappresentata dai Sigg. Calanchi Mario, Calamandrei Riccardo, Rossetti Antonio, Sisti Luciano e la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig.

Gotta Domenico, la FISASCAT-CISL rappresentata dai Sigg. Tarcisio Carelli e Maria Pantile e la UILTuCS-UIL rappresentata dal Prof. Giovanni Gatti si convenuto quanto segue:

1) A parziale modifica ed integrazione dell'articolo 127, 3° e 4° comma del C.C.N.L. 25 settembre 1976 e dell'articolo 12 del Contratto Integrativo Aziendale STANDA 5 luglio 1974, il premio aziendale nei valori riportati sulla tabella del succitato articolo 12 del Contratto Integrativo Aziendale 5 luglio 1974, verrà computato anche agli effetti delle mensilità supplementari (13^a e 14^a mensilità a partire dal pagamento della 14^a mensilità 1980).

2) Con le competenze del mese di febbraio 1980 la STANDA corrisponderà ai dipendenti in servizio, una indennità a tantum raggugliata a seconda della categoria al doppio dei valori riportati nella tabella dell'art. 12 Accordo Integrativo Aziendale 5 luglio 1974.
Per i lavoratori part-time l'importo di cui sopra sarà corrisposto in misura proporzionale all'orario praticato.

3) Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora in sede di rinnovo del C.C.N.L. 25 settembre 1976, venisse concordata l'estensione del premio aziendale sulle mensilità supplementari, in pagamento nel 1979, la indennità a tantum di cui al presente accordo sarà assorbita sino a concorrenza da quanto corrisposto per effetto di tale estensione.